

Art. 15.

I premi sono riscossi mediante ritenute mensili sulle stipendia.

È concessa gratuitamente la clausola di invalidità a tutto il personale, qualunque sia l'età, il capitale assicurato e la forma di assicurazione.

Art. 16.

L'onere del premio di assicurazione, di cui all'art. 55 dello Statuto, per il 6% dello stipendio è a carico del fondo di integrazione di previdenza istituito con l'art. 57 dello Statuto, e per il rimanente 4% a carico dell'impiegato.

Gli impiegati hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione, alle condizioni speciali di tariffa di cui agli articoli 14 e 15, anche con premio di assicurazione costituito da percentuale di stipendio a loro carico, superiore alla percentuale di stipendio indicata nella prima parte di questo articolo.

Drj

Alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare a favore del personale, le eccedenti del fondo di previdenza di cui alla prima parte di questo articolo, e tutte le altre somme che esso ritenga di poter devolvere allo stesso fine secondo le risultanze

